



COMUNICATO UFFICIALE N.289
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 189/AA al 193/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 370 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Enrico Guido FRANCHINA e della società Polisportiva BUCCINASCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO GUIDO FRANCHINA, Presidente della Polisportiva Buccinasco nella stagione sportiva 2015/2016, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 43, comma 5, delle NOIF, per non avere adempiuto all'obbligo di informare immediatamente gli Organi Federali preposti, dell'accertata inidoneità alla pratica sportiva del calciatore minore Renzani Stefano, al fine di provvedere alla tempestiva revoca del tesseramento.

POLISPORTIVA BUCCINASCO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico Guido FRANCHINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA BUCCINASCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Enrico Guido FRANCHINA e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA BUCCINASCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 757 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaetano MOSCA, Francesco BUONAIUTO, Luigi ASSUNTO e della società A.S.D. REAL G. SCIREA avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO MOSCA, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società A.S.D. Real G. Scirea, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ASSUNTO LUIGI e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo di ASSUNTO LUIGI nella gara, valevole per il campionato 2016-2017 Esordienti Provinciali Gir. 4, A.S.D. Football Academy Cardito-A.S.D. Real G. Scirea del 22.1.2017;

FRANCESCO BUONAIUTO, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società A.S.D. REAL G. SCIREA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. REAL G. SCIREA in occasione della gara A.S.D. Football Academy Cardito-A.S.D. Real G. Scirea del 22.1.2017, valevole per il campionato 2016-2017 Esordienti Provinciali Gir. 4, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ASSUNTO LUIGI;

LUIGI ASSUNTO, calciatore della società A.S.D. REAL G. SCIREA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. Football Academy Cardito-A.S.D. Real G. Scirea del 22.1.2017, valevole per il campionato 2016-2017 Esordienti Provinciali Gir. 4, nelle fila della società A.S.D. REAL G. SCIREA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. REAL G. SCIREA, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gaetano MOSCA, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL G. SCIREA, Francesco BONAIUTO e Luigi ASSUNTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Gaetano MOSCA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco BUONAIUTO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Luigi ASSUNTO e di € 200 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. REAL G. SCIREA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 603 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio ESPOSITO, Giuseppe PAGANO, Ciro RUOCCO avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO ESPOSITO, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società Ares Vomero SSD ARL, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ciro RUOCCO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Ares Vomero SSD ARL - SSD ARL Pianeta Napoly City del 04.12.2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia "B";

GIUSEPPE PAGANO, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società ARES VOMERO SSD ARL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Ares Vomero SSD ARL in occasione della gara Ares Vomero SSD ARL - SSD ARL Pianeta Napoly City del 04.12.2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia "B" in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ciro RUOCCO (matr. 5.893.343) sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

CIRO RUOCCO, calciatore della società ARES VOMERO SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Ares Vomero SSD ARL - SSD ARL Pianeta Napoly City del 04.12.2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia "B" nelle fila della Ares Vomero SSD ARL, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio ESPOSITO, Giuseppe PAGANO e Ciro RUOCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig.

Maurizio ESPOSITO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PAGANO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ciro RUOCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Matteo BONACINA e della società U.S.D. CISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO BONACINA, calciatore tesserato con la Società U.S.D. Cisanese in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, nonché dell'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della gara VILLA D'ALMÈ - CISANESE del 26.2.2017, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Lombardia, resosi responsabile del gesto violento, rappresentato da un pugno al volto, sferrato, a gioco fermo, in danno del calciatore avversario signor Emanuele SORTI. Dal fatto violento conseguivano lesioni certificate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale HUMANITAS di BERGAMO, refertate in "contusione sopraciliare e zigomo sx" con prognosi di gg. 10;

U.S.D. CISANESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto REGAZZONI in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S.D. CISANESE e Matteo BONACINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 giornate di squalifica per il Sig. Matteo BONACINA e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. CISANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 368 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto MAGNI e della società POLISPORTIVA VILLESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MAGNI, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della Soc. Polisportiva Villese ASD in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 43, comma 5, delle NOIF per aver omesso di effettuare la prevista comunicazione alla Segreteria Federale e al Comitato Regionale competente della accertata inidoneità agonistica del sig. Danilo Merelli e ciò sebbene fosse stato avvertito con comunicazione, inviata alla Società e ricevuta in data 29-12-2016, della non idoneità agonistica accertata in data 2-12-2016 dal dott. Buosi, nonché dell'esito, inviatogli personalmente e ricevuto in data 14-3-2017, del ricorso alla Commissione Regionale d'Appello per l'idoneità Sportiva, intentato dal sig. Danilo Merelli, che confermava la non idoneità di quest'ultimo;

POLISPORTIVA VILLESE ASD, per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MAGNI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA VILLESE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Roberto MAGNI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA VILLESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini